

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5159 del 06/10/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. - IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA CAMPANA 16 IN COMUNE DI MEDOLLA (MO). (RIF.INT. N. 129 / 00664670361) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5351 del 06/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sei OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. **DITTA AIMAG S.P.A.** - IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA CAMPANA 16 IN COMUNE DI MEDOLLA (MO). (RIF.INT. N. 129 / 00664670361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamate, inoltre, la D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 1991 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” e la D.G.R. n. 2281 del 15/11/2022 “DLgs 36/03 - Articolo 14 - Aggiornamento delle

modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche”;

premessi che l'art.29-bis, comma 3 del Titolo III-bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) D.Lgs. 152/06 stabilisce che per l'attività di discarica oggetto della presente si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Titolo III-bis stesso se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

richiamata la determinazione n. **DET-AMB-2020-4925 del 16/10/2020** di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC Modena ad AIMAG SpA, avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana n. 16;

richiamata la determinazione n. DET-AMB-2022-584 del 08/02/2022 di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC Modena ad AIMAG SpA, per consentire l'inserimento del codice EER 200399 nell'elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica di Medolla con la specificazione di “rifiuti cimiteriali non recuperabili”, limitatamente a quelli che in ragione delle loro caratteristiche specifiche non possono essere conferiti (per dimensioni e presenza di zinco) ad impianti di recupero compreso quello energetico;

visto il verbale di visita ispettiva prot. n. 208378 del 20/12/2022 del Servizio Territoriale Arpae di Modena - Presidio Territoriale di Carpi, redatto a seguito della visita ispettiva programmata ai sensi dell'AIA effettuata nella giornata del 3 novembre 2022, in cui si è riscontrato un errore materiale nella prescrizione 20 della sezione D2.8 dell'Allegato I della DET-AMB-2020-4925 che occorre rettificare; nella prescrizione è prevista l'operazione R11 per la copertura superficiale finale, anziché che per la copertura giornaliera, come peraltro richiesto dal gestore in fase di VIA;

richiamata la prescrizione 20 della sezione D2.8 dell'AIA vigente, che riporta:

20. È consentito l'utilizzo (operazione di recupero R11 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, “spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia”) del “biostabilizzato” (CER 190503 Compost fuori-specifica), quale materiale da ingegneria per la realizzazione della copertura superficiale finale della discarica, limitatamente allo strato superficiale di copertura (di cui al D.Lgs. 36/03 allegato 1 punti 1.2.3 e 2.4.3). L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è ammesso esclusivamente l'uso di biostabilizzato derivante da processi che rispettano le condizioni minime di cui all'allegato A punto 1 della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate:

a) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C;

b) la durata della stabilizzazione (costituita da biossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;

c) l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm.

- il “biostabilizzato” possieda tutte le caratteristiche indicate nella tabella 2 dell'allegato A alla DGR 1996/2006;

- il “biostabilizzato”, miscelato a terreno nella proporzione del 50%, sia utilizzato per un primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza;

- venga posto su questo primo strato un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza;
 - il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 1996/06 al fine dell'accettazione del "biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel Piano di Gestione Post-Operativa;
 - il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "biostabilizzato" la seguente documentazione:
 - a) certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "biostabilizzato" rispetta le condizioni minime sopraccitate. Tale documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di variazione del ciclo produttivo;
 - b) analisi di caratterizzazione del "biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti rappresentativi di almeno 500 t e metodica di campionamento UNI 10802); tali analisi dovranno attestare il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 della citata direttiva regionale.
- Tale documentazione dovrà essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

visto che la prescrizione ad oggi vigente contiene indicazioni riguardanti l'utilizzo del biostabilizzato nella copertura superficiale finale, che non sono necessarie per l'uso che il Gestore ha chiesto in fase di VIA, e che è stato approvato, occorre pertanto modificare la prescrizione 20 del punto D2.8 come segue:

20. E' consentito l'utilizzo (operazione di recupero R11 di cui all'allegato C Parte Quarta del Dlgs 152/06, "utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10") del "Biostabilizzato" (EER 19 05 03 Compost fuori specifica), **quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica**. L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è ammesso esclusivamente l'uso di "biostabilizzato" derivante da processi che rispettano le condizioni minime di cui all'allegato A punto 1 della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate:
 - a) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C;
 - b) la durata della stabilizzazione (costituita da biossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;
 - c) l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una selezione di vagliatura finale a 50 mm.
- Il "Biostabilizzato" deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella **tabella 1** dell'allegato A alla D.G.R. 1996/06 (fatta salva la deroga per la granulometria fino al 01/03/2008 sopra richiamata);
- **la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa dei rifiuti smaltiti in discarica su base annua;**
- **deve essere rispettato il tempo di massimo di detenzione del "Biostabilizzato" nell'area della discarica prima dell'utilizzo indicato nel Piano di Gestione Operativa e che comunque di norma deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento di tale rifiuto;**
- il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 1996/06 al fine dell'accettazione del "Biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel **Piano di Gestione Operativa;**
- il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "Biostabilizzato" la seguente documentazione:

a) certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "Biostabilizzato" rispetta le condizioni minime sopraccitate. Tale documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di variazione del ciclo produttivo;

b) analisi di caratterizzazione del "Biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti rappresentativi di almeno 500 t, metodica di campionamento UNI 10802); tali analisi dovranno attestare il rispetto dei parametri di cui alla **tabella 1** della citata direttiva regionale.

Tale documentazione dovrà essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.”;

visto inoltre che nel sopraccitato verbale di visita ispettiva, il Servizio Territoriale Arpae rileva, per la componente rumore, che:

- AIMAG S.p.A. effettua ancora le verifiche della rumorosità prodotta dalle sorgenti sonore dell'impianto di cogenerazione che recuperano il biogas gestiti da Sinergas Impianti S.r.l., che funzionano 24 ore giorno per 7 giorni a settimana,
- l'attività di recupero del biogas risulta complementare a quella della discarica,
- nell'area dei motori in gestione a Sinergas S.r.l. è presente la torcia di combustione gestita da Aimag S.p.A.,
- l'attività di smaltimento rifiuti proseguirà nei prossimi anni,
- nel caso delle due aziende coinvolte, la scadenza prevista nei rispettivi PCM combacia in termini di annualità,

e propone di affidare la valutazione di impatto acustico alla Ditta Aimag S.p.A., attività principale del perimetro in questione, permettendo a Sinergas S.r.l. la possibilità, qualora lo volesse, di rimandare, per quanto di sua competenza, alle valutazioni di impatto acustico che saranno eseguite dalla discarica a lui connessa, salvo modifiche impiantistiche, per le quali sarà necessaria una nuova valutazione di impatto acustico, si ritiene che tale indicazione possa essere riportata nel quadro E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE dell'Allegato I dell'AIA;

dato atto che, trattandosi di modifica d'ufficio, non è dovuto il pagamento delle spese istruttorie;

dato atto che quanto rettificato/modificato non comporta variazioni per quanto riguarda l'attività di smaltimento rifiuti svolta, la capacità autorizzata, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

valutato che sia possibile accogliere le proposte di rettifica/modifica rilevate nel verbale di visita ispettiva prot. n. 208378 del 20/12/2022 del Servizio Territoriale Arpae di Modena - Presidio Territoriale di Carpi;

verificato che la modifica si configura come **non sostanziale** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tale modifica;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la D.D.G. n. 129/2022, avente ad oggetto "Direzione Generale - Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna", con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di funzione in scadenza al 31/10/2022, dal 1/11/2022 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di Funzione determina

- di aggiornare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. **DET-AMB-2020-4925 del 16/10/2020 e s.m.** ad AIMAG SpA, avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Medolla, via Campana n. 16 come di seguito indicato:

A. la **prescrizione 20** della **sezione D2.8** "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

*20. E' consentito l'utilizzo (operazione di recupero R11 di cui all'allegato C Parte Quarta del Dlgs 152/06, "utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10") del "Biostabilizzato" (EER 19 05 03 Compost fuori specifica), **quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.** L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *è ammesso esclusivamente l'uso di "biostabilizzato" derivante da processi che rispettano le condizioni minime di cui all'allegato A punto 1 della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate:*

a) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C;

b) la durata della stabilizzazione (costituita da biossificazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea

registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;

c) l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una selezione di vagliatura finale a 50 mm.

- *Il "Biostabilizzato" deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella **tabella 1** dell'allegato A alla D.G.R. 1996/06 (fatta salva la deroga per la granulometria fino al 01/03/2008 sopra richiamata);*
- ***la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa dei rifiuti smaltiti in discarica su base annua;***
- ***deve essere rispettato il tempo di massimo di detenzione del "Biostabilizzato" nell'area della discarica prima dell'utilizzo indicato nel Piano di Gestione Operativa e che comunque di norma deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento di tale rifiuto;***
- *il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 1996/06 al fine dell'accettazione del "Biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel **Piano di Gestione Operativa**;*
- *il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "Biostabilizzato" la seguente documentazione:*

a) certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "Biostabilizzato" rispetta le condizioni minime sopracitate. Tale documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di variazione del ciclo produttivo;

*b) analisi di caratterizzazione del "Biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti rappresentativi di almeno 500 t, metodica di campionamento UNI 10802); tali analisi dovranno attestare il rispetto dei parametri di cui alla **tabella 1** della citata direttiva regionale.*

Tale documentazione dovrà essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

B. la sezione E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE dell'Allegato I dell'AIA viene integrata con la seguente raccomandazione:

13. E' consentito ad Aimag S.p.A. in qualità di gestore della discarica di Medolla, per la componente rumore, di effettuare le valutazioni di impatto acustico del sito comprensive dell'impianto di Sinergas S.r.l., quale installazione connessa alla stessa discarica, a cui la stessa Sinergas, per quanto di sua competenza, potrà rimandare per i propri controlli; qualora Sinergas dovesse apportare modifiche impiantistiche, dovrà produrre una nuova valutazione di impatto acustico.

- di stabilire che la presente autorizzazione assume la medesima validità della determinazione n. 4925 del 16/10/2020;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la determinazione n. 4925 del 16/10/2020 e della determinazione n. 584 del 08/02/2022, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto ad AIMAG SpA ed al Comune di Medolla tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

Il Tecnico Esperto Titolare di I.F del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.